

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 05521/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Antonietta Pascale, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio eletto in Roma, alla Via di Villa Ada, n. 57 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria – Direzione Generale del Personale;
- Commissione Interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- Formez PA

nei confronti

Eleonora Paracuollo, Giulia Del Chiaro, Marzia Amaranto, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- per quanto di ragione, del provvedimento di cui all'avviso del 7/05/2026 con cui il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede dei vincitori – presenti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14/04/2026 - del concorso per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02) di cui al Bando del 30/07/2025, laddove preclude alla parte ricorrente di rientrare tra i candidati del “primo scaglione” per la scelta della sede fino al prossimo 14/05/2026 nonostante la stessa sia titolare del diritto di priorità ex art. 33 c.5 L.n.104/92 per la necessaria assistenza di familiare disabile (come prontamente comunicato all'Amministrazione);
- per quanto di ragione, del provvedimento di diniego alla concessione del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 dagli estremi ignoti;
- per quanto di ragione, del provvedimento comunicato con mail del 9/04/2026 con cui il Ministero ha formalmente invitato la ricorrente, quale vincitrice del concorso, a trasmettere la necessaria documentazione per la scelta della sede, precludendo il diritto ex art.33 c.5 L.n.104/92 solo allo “status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità”, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della

giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02), laddove interpretato in senso lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione e se lesive, delle graduatorie del concorso in questione e delle successive rettifiche del 18/02/26, del 3/04/26 e del 15/04/26 (cod.02);

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente

nonché per l'accertamento e la condanna

dell'interesse in capo alla parte ricorrente, collocata alla posizione n. 1.324 (27 punti), di rientrare nel "primo scaglione" di candidati con diritto alla scelta della sede e, in ogni caso, di ottenere il diritto di scegliere come 1° sede quella di Matera (distretto di Potenza), come (eventuale) 2° sede quella di Taranto (distretto di Taranto) o altra sede limitrofa), in ogni caso quella più vicina al domicilio della madre quale persona da assistere in ragione di quanto previsto dall'art.33 c.5 L.n.104/92

e la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata a riesaminare la posizione della parte ricorrente consentendole di effettuare prioritariamente la scelta.

quanto ai motivi aggiunti presentati il 28/7/2026:

- per quanto di ragione e se lesivo, dell'avviso di scelta delle sedi pubblicato sul sito istituzionale in data 17/07/2026;

- per quanto di ragione e se lesivo, degli avvisi di rettifica della graduatoria del concorso per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02), pubblicati su INPA e sul sito istituzionale del Ministero in data 28/05/2026, in data 25/06/26 e in data 16/07/2026;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Premesso che, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 1106, questa Sezione ha autorizzato la richiesta notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

Preso atto che omogenea richiesta è stata dalla ricorrente formulata anche con riferimento ai motivi aggiunti di cui sopra;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "*per pubblici proclami*" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale degli stessi motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la

Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover confermare la già fissata trattazione della domanda cautelare all'udienza in Camera di Consiglio del 7 ottobre 2026;

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dei motivi aggiunti di cui sopra a mezzo di pubblici proclami.

Conferma la già fissata udienza camerale del 7 ottobre 2026 per la trattazione della domanda cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2026.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

